

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1319)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati, nella seduta del 10 ottobre 1973 (V. Stampati nn. 575 e 936)*

**d'iniziativa dei deputati DEGAN, BOLDRIN, ZANINI (575); REGGIANI (936)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 ottobre 1973*

Norme relative alla tutela della denominazione di origine  
« vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di  
produzione ed alle caratteristiche del prodotto

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA COR-  
RISPONDENTE ZONA DI PRODUZIONE E DELLE  
CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

#### Art. 1.

La denominazione « vetri di Murano » è riservata esclusivamente ai manufatti in vetro, prodotti nell'isola di Murano (Venezia) con i procedimenti di cui al successivo articolo 2, aventi caratteristiche qualitative dovute a condizioni ambientali ispirate ad antiche tradizioni locali e legate a fattori umani specifici della zona tipica di produzione.

## Art. 2.

I vetri di Murano, bianchi o colorati, sono creati a « mano volante » con esclusione di macchine automatiche o semiautomatiche. Il procedimento di fabbricazione consiste nella manipolazione, foggatura, soffiatura della massa allo stato fluido da parte dei « maestri vetrai ».

Gli oggetti di vetro così ottenuti sono sottoposti ad un adeguato ciclo termico di raffreddamento, anche per realizzare, se del caso, tipici effetti cromatici; possono essere altresì sottoposti ad ulteriori lavorazioni di finitura mediante particolari trattamenti di molatura, incisione, sabbiatura ovvero chimici e simili. Caratteristiche merceologiche dei vetri di Murano sono la particolare brillantezza e policromia, l'inserimento di metalli preziosi e la fattura artistica.

## Art. 3.

Il contrassegno destinato a garantire l'origine del prodotto e le caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 2 può essere applicato anche alle perle e conterie di vetro prodotte e lavorate nell'isola di Murano, la cui produzione sia assoggettata ai controlli e alle verifiche previsti nell'articolo 5.

## Art. 4.

Dalla presente legge sono esclusi gli oggetti in cristallo che sono regolati dalla direttiva della Comunità economica europea n. 69/493.

## CAPO II

## DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

## Art. 5.

I produttori di vetri di Murano sono tenuti a consentire nelle sedi di produzione, nei depositi e nei loro locali di vendita controlli e verifiche secondo le modalità previste nel regolamento.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per produttori di vetri di Murano si intendono quegli operatori che svolgono la loro attività in Murano adottando i procedimenti di lavorazione previsti dalla presente legge.

## Art. 6.

I vetri di Murano devono essere immessi al commercio muniti di un particolare contrassegno destinato a garantire l'origine del prodotto e le caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 2.

Detto contrassegno è distribuito ed applicato secondo le modalità stabilite dal regolamento.

## Art. 7.

È vietato usare quale ditta, denominazione o ragione sociale o comunque inserire in esse la denominazione di origine di cui all'articolo 1 o una delle variazioni o specificazioni o traduzioni previste dall'articolo 10 per contraddistinguere attività nel settore merceologico alla cui protezione è rivolta la presente legge.

La disposizione del comma precedente si applica dopo un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le imprese già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a continuare a usare la ditta, denominazione o ragione sociale, anche se difforme dalle prescrizioni del primo comma del presente articolo.

Le modalità e i termini per l'autorizzazione di cui al comma precedente sono stabilite nel regolamento.

## CAPO III

## DELLA VIGILANZA E DEL CONSORZIO VOLONTARIO

## Art. 8.

La vigilanza per l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato, direttamente o tramite la stazione sperimentale del vetro di Murano e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia.

Art. 9.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, può avvalersi ai fini della vigilanza anche di un consorzio volontario di produzione, purchè esso:

1) comprenda tra i consorziati oltre il 50 per cento dei produttori della zona tipica di cui all'articolo 1, in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione media dell'ultimo triennio;

2) sia retto da uno statuto, soggetto ad approvazione da parte del Ministero suddetto, che consenta l'ammissione al consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore di vetri di Murano qualificato tale ai sensi della presente legge;

3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i suoi mezzi finanziari un efficace svolgimento della vigilanza affidatagli.

Fanno parte del consorzio tre rappresentanti del comune di Venezia e due della regione Veneto, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato.

Il consorzio a cui viene affidato l'incarico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio sopra indicato deve essere preventivamente approvata da detto Ministero.

CAPO IV

DELLA DISCIPLINA CONTRO LE FRODI  
E LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 10.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette in commercio sotto la denominazione di cui all'articolo 1, vetri non rispondenti alle disposizioni della presente

legge; chiunque fa uso di tale denominazione — o di altra similare quale cristallo — accompagnata da qualificativi come uso, tipo, stile, sistema, genere, o da diminutivi o da maggiorativi e consimili deformazioni della anzidetta denominazione di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua straniera che traducano la parola vetro o le sopra dette variazioni e specificazioni con riferimento a Murano — o comunque fa uso di mezzi pubblicitari, indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno il pubblico per designare prodotti non aventi i requisiti previsti dalla presente legge, o stabilimenti o negozi in cui si producano o si vendano tali prodotti, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni oggetto fabbricato o posto in vendita o comunque immesso in commercio fino ad un massimo di lire 5.000.000.

Art. 11.

Quando le parole o le denominazioni alterate di cui all'articolo precedente sono poste sugli involucri o sugli imballaggi si applica la pena della reclusione fino a 2 mesi o la multa fino a lire 200 mila.

Art. 12.

La violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 7 è punita con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000.

Art. 13.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito del contrassegno di cui all'articolo 6 della presente legge, ovvero lo usa alterato o contraffatto, è punito con la reclusione fino a 1 anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 14.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita in paese straniero o comunque alla esportazione, vetri con la deno-

minazione di origine « Murano » non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di contrassegni alterati o contraffatti, le pene degli articoli 10 e 13 sono raddoppiate.

#### Art. 15.

Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui alla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

#### Art. 16.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può essere vietato, per un periodo da 5 mesi a 2 anni, l'uso del contrassegno di cui all'articolo 6 da parte di chi sia stato condannato per i reati previsti dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 della presente legge. In caso di recidiva, la interdizione dall'uso del contrassegno è obbligatoria per un periodo da 1 a 5 anni.

#### Art. 17.

La condanna per i delitti previsti dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza, a spese del condannato, su due giornali a larga diffusione nazionale, da fissarsi dal giudice.

### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 18.

Con decreto del presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

1) le modalità di produzione dei vetri di Murano secondo gli usi reali e costanti atti

a conferire e mantenere le caratteristiche produttive che hanno accreditato la denominazione Murano in Italia ed all'estero;

2) la determinazione del contrassegno e delle sue modalità di distribuzione ed applicazione;

3) i sistemi di verifica e controllo e le relative modalità di esecuzione;

4) le modalità per l'ottenimento da parte di un eventuale consorzio volontario dell'incarico di cui all'articolo 9 e la determinazione dei poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;

5) le modalità di riconoscimento della qualifica di maestro vetraio, di cui all'articolo 2, comma primo, da attribuire:

a) a coloro che siano iscritti come tali presso gli uffici di collocamento o risultino qualificati maestri vetrai dal contratto di lavoro;

b) ai titolari di aziende artigiane produttrici di manufatti di vetro che risultino iscritti nell'elenco degli artigiani della provincia di Venezia;

c) a coloro che abbiano acquisito capacità di lavorazione del vetro con i procedimenti di cui al precedente articolo 2 e che, a seguito di prove pratiche e teoriche, siano riconosciuti maestri vetrai da apposita commissione costituita dal direttore del Centro sperimentale del vetro di Murano, da un rappresentante della categoria designato a maggioranza dai sindacati, da un esperto designato dalla Camera di commercio di Venezia, da un artigiano designato a maggioranza dalle associazioni di categoria, nonché dal presidente del consorzio di cui al precedente articolo 9, qualora questo sia costituito e operante. La commissione, per l'espletamento delle dette prove, dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

#### Art. 19.

La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.